



OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA

1 LUGLIO 2018

**CESSIONI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
PRESTAZIONI DI SUBAPPALTO PUBBLICO**

1 GENNAIO 2019

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TRA SOGGETTI RESIDENTI

ALCUNE BEST PRACTICE

Nel quadro delle novità introdotte dalla recente “legge di Bilancio 2018”¹ per razionalizzare e snellire le procedure amministrative e per aumentare le misure di contrasto all’evasione, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra privati è sicuramente la **novità a maggior impatto** su tutti i soggetti privati, siano essi operatori economici o privati senza partita iva.

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI INNOVATIVE

Dall'1 luglio 2018 i primi ad essere coinvolti, saranno solo gli operatori economici che per la propria attività effettuano:

- operazioni di acquisto/fornitura di carburanti per autotrazione e più precisamente di benzina e di gasolio;²
- prestazioni di subappalto di filiera verso la pubblica amministrazione.³

Dall'1 gennaio 2019 saranno poi coinvolti tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, sia che si tratti di operatori economici, sia che si tratti di privati cittadini privi di partita iva.

A partire dall'1 luglio 2018

➤ Acquisto di carburanti

- Le **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori** effettuate tra soggetti residenti, stabiliti identificati nel territorio dello Stato, e le relative variazioni, sono documentate **esclusivamente mediante emissione di fatture elettroniche** con utilizzo del Sistema di Interscambio e secondo il formato stabilito dall’Agenzia delle entrate.⁴
- Le **spese per carburante per autotrazione**⁵

¹ L. 27/12/2017, n. 205

² Idem - comma 917, c.1, lettera a)

³ Idem - comma 917, c.1, lettera b)

⁴ Idem - comma 917, c.1

⁵ Idem - comma 922



- ai fini della deducibilità da imposte dirette sono deducibili, solo se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

versione parziale - versione completa su www.prodigitale.org

- **Le spese per carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli a motore⁶**
 - ai fini della detraibilità dell'Iva, l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
 - Per le cessioni di benzina o di gasolio quali carburanti per motori, quale conseguenza dell'intervenuto obbligo di fatturazione elettronica e dell'abrogazione del DPR 444/97, è disposta la soppressione della carta carburante;⁷
 - Per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, si rende obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'AdE.⁸ Il predetto adempimento riguarda solo le cessioni a privati consumatori, poiché per le cessioni a soggetti passivi iva le cessioni dovranno essere documentate con fattura elettronica.⁹ Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, saranno definiti con provvedimento del direttore dell'AdE.

➤ Prestazioni per subappalti alle pubbliche amministrazioni

- Le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori** e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato **con un'amministrazione pubblica**, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, **sono emesse esclusivamente fatture elettroniche** con utilizzo del Sistema di Interscambio e secondo il formato stabilito dall'Agenzia delle entrate.¹⁰

A partire dall'1 gennaio 2019¹¹

➤ Cessioni di beni e servizi tra soggetti privati

- Per le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti**, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche con utilizzo del Sistema di Interscambio e secondo il formato stabilito dall'Agenzia delle entrate.¹²
- **Sono esonerati¹³ dall'obbligo di fatturazione elettronica** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti, i soggetti che si avvalgono:

⁶ Idem - comma 923

⁷ Idem - comma 926, lettera b)

⁸ Idem - comma 909, punto 8), b

⁹ Effetto delle modifiche apportate all' art. 22 c. 3 del DPR 633/72 e all'art. 2 c. 1lett. B) del DPR 696/96

¹⁰ Idem - comma 917, lettera b) - "Per filiera ... si intende l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti ..."

¹¹ Idem - comma 916

¹² Idem - comma 909 lett. a), punto 3

¹³ idem - comma 909, lett. a), punto 3, ultimo paragrafo



- del regime di vantaggio per imprenditoria giovanile ex art. 27 c. 1 e 2 del DL 98/2011;
- del regime forfetario ex art. 1 c. 54-89 della Legge 190/2014.
- Le **fatture emesse con modalità diverse** da quelle previste per le fatture elettroniche tra privati si intendono non emesse e rendono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97, vale a dire: tra il 90% ed il 180% dell'imposta non correttamente documentata.

versione parziale - versione completa su www.prodigitale.org

OSSERVAZIONI E PROBLEMATICHE DI INTERPRETAZIONE

Alla luce di quanto letteralmente riportato nel testo della norma, va rilevato che il legislatore,

